

STATUTO

XENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISIGNANO CS CONTRADA
ARENELLA SNC

Numero REA: CS - 238920

Codice fiscale: 03494440781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

	vigente nel testo proposto ed illustrato dal Presidente e	
	di variare quindi i testi dei predetti articoli, adottando	
	un nuovo testo dello Statuto della società - che è una	
	Cooperativa Sociale, modellato sulla disciplina della	
	società a responsabilità limitata, a mutualità prevalente,	
	di TIPO A e di TIPO , (cd. a scopo plurimo) - disciplinante	
	la vita dell'Ente che, modificato e riarticolato, risulta	
	essere ora del seguente tenore:	
	STATUTO	
	TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' corrente con sede nel Comune di Bisignano la Società	
	cooperativa sociale è di TIPO A e di TIPO B ,(ossia è una	
	cooperativa sociale a scopo plurimo, cd. misto) , ai sensi	
	della legge 381/91 e s.m.i., a mutualità prevalente,	
	denominata	
	"XENIA Società Cooperativa Sociale "	
	in sigla "XENIA Soc. Coop. Sociale" .	
	La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,	
	comma 4, del D.lgs. 117/2017 (cd. CDS - Codice del Terzo	
	Settore-), acquisisce di diritto la qualifica di IMPRESA	
	SOCIALE, nel rispetto della normativa specifica ad essa	
	applicabile, di cui alla legge 381/1991 e s.m.i., e di	
	quella generale di cui al codice civile, con rinvio alle	
	disposizioni del CDS solo ove non derogate ed in quanto	

	compatibili.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in	
	Italia che all'estero, nei modi e termini di legge."	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2067 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	"Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa sociale, è di TIPO A e DI TIPO B è retta e	
	disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini	
	di speculazione privata.	
	La cooperativa ha lo scopo di:	
	• perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita	
	culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle	
	persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8	
	novembre 1991, n° 381 e s.m.i. ;	
	• Favorire il miglioramento delle condizioni economiche,	
	sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere	

	l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita	
	professionale dei soci svantaggiati.	
	• Realizzare la massima economicità ed efficienza della	
	gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli	
	investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire	
	ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno.	
	• Contribuire al potenziamento dei servizi per la	
	salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone,	
	anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con	
	enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società	
	pubblici e privati.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza una	
	impresa senza fini di lucro che -mediante la solidale	
	partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività	
	finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e	
	professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle	
	risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in	
	stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica,	
	psichica o sensoriale.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci	

	ed intende orientare la propria gestione al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti	
	diversi dai soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come	
	disposto dalla L 3 aprile 2001, n. 142 e successive	
	integrazioni e modificazioni, i soci instaurano con la	
	Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e	
	dei regolamenti."	
	"Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi con	
	funzione causale rispetto alla lettera b) prevista di	
	seguito;	

	b) lo svolgimento di attività diverse, ad esempio	
	artigianali, commerciali o di servizi tutte finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi è connessa, in maniera di nesso	
	causale e funzionale, con quella di avviamento al lavoro di	
	soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,	
	la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il	
	legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti	
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	

	solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un	
	apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo	
	di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che	
	costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	

	terzi.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento	
	imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con	
	altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze	
	consortili e dei consorzi territoriali.	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto: a) in forma diretta e/o in	
	appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere,	
	la realizzazione e/o la gestione delle seguenti attività e	
	dei seguenti servizi socio sanitari e socio educativi ai	
	sensi della <u>lettera a) dell'articolo 1 della Legge 381/91 e</u>	
	<u>s.m.i. :</u>	
	A) - l'organizzazione e la gestione di servizi	
	socio-assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di	
	animazione a favore di singoli e della collettività nonché	
	di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento,	
	anche lavorativo, di minori in età lavorativa in situazioni	
	di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:	
	- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite	
	all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale,	
	socio assistenziale, educativa e ricreativa per bambini,	
	giovani, anziani, immigrati e migranti e soggetti in	
	difficoltà;	

	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti,	
	giovani, anziani e immigrati e migranti , ivi compresa la	
	realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste	
	e fiere;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili	
	nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie,	
	centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri	
	educativi, ludoteche e ogni altro servizio, anche a	
	domicilio, volto all'educazione e all'assistenza della prima	
	infanzia e di: bambini, adolescenti e giovani; attività e	
	servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o	
	fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa,	
	ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche,	
	mediateche, centri di documentazione, atelier e ogni altro	
	servizio volto alla formazione, informazione,	
	socializzazione e assistenza a favore in particolare di	
	minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case famiglia, case protette, case di riposo,	
	residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto	
	all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e	
	all'innalzamento della qualità della vita delle persone	

	anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni	
	sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	S.P.R.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e	
	Rifugiati), di cui alla L. 182/2012 e s.m.i, si come	
	previsti dalla normativa di settore, allo scopo di garantire	
	"accoglienza integrata" dei richiedenti asilo e rifugiati,	
	attraverso la costituzione di percorsi individuali di	
	inserimento socio-economico rivolti a singoli adulti, a	
	nuclei familiari, o a famiglie monoparentali, donne sole e/o	
	in stato di gravidanza o di minori, anche non accompagnati,	
	vittime di torture o persone bisognose di cure continuative	
	o disabilità fisica o psichica;	
	- la gestione di servizi territoriali integrati per	
	l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e	
	culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti,	
	immigrati, migranti, anziani e soggetti in stato di	
	bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei	
	diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali:	
	carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie	
	assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle	
	famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	- la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e	
	stranieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che	

	rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la	
	promozione di attività e servizi volti all'inclusione	
	sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria	
	dei migranti ed immigrati anche tramite azioni di mediazione	
	interculturale, sociale e dei conflitti;	
	- gestione di strutture e progetti di accoglienza,	
	protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti	
	protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso	
	di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria,	
	provvedendo ove necessario anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di	
	documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	. organizzazione e gestione di attività e servizi a favore	
	di persone in condizioni di detenzione o internamento in	
	istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno,	
	allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi di	
	contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	- la promozione e la gestione di attività e servizi di	
	natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed	
	educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento	
	e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed	
	emotive delle persone disabili e in generale delle persone	

	in condizioni di bisogno o svantaggio;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi	
	professionali sanitari e/o parasanitari integrati con	
	attività socio sanitarie e servizi socio sanitari	
	territoriali, centri e presidi ambulatoriali di recupero e	
	riabilitazione funzionale; consultori familiari;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale:	
	centro diurno psichiatrico, struttura residenziale	
	psichiatrica, gruppi	
	appartamento e/o strutturare residenziali a carattere	
	comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in	
	condizioni di disagio relazionale;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi trasporto e	
	accompagnamento di minori, persone diversamente abili e	
	soggetti svantaggiati con mezzi idonei;	
	- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari,	
	lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la	
	formazione, la qualificazione e l'aggiornamento	
	professionale nei settori di intervento della cooperativa a	
	favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di	
	elevare il grado delle prestazioni;	
	- l'organizzazione , progettazione e gestione , sempre	
	nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari,	
	socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali,	

	educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani,	
	immigrati e soggetti in difficoltà;	
	- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della	
	gestione di impianti e strutture sanitarie, educative,	
	ricreative, culturali, formative e assistenziali;	
	- organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi	
	di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di	
	promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di	
	informazione sociale e sanitaria per i cittadini, sportelli	
	di accoglienza per le persone migranti;	
	- organizzazione e gestione di centri culturali di	
	formazione, produzione e ricerca e di sperimentazione	
	espressive ed artistiche, quali teatri, gallerie d'arte,	
	biblioteche, officine per giovani talenti, laboratori	
	artistici sperimentali, scuole di musica, ecc. con	
	possibilità di residenze;	
	- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di	
	attività e servizi di consulenza e formazione finalizzata al	
	solo obiettivo della massima integrazione sociale di	
	soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni	
	d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di	
	condizioni socio-economiche e culturali;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi socio	
	sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni	
	di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di	

	assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti,	
	nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla	
	povertà e all'esclusione sociale;	
	- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed	
	educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle	
	problematiche educative, culturali e sociali, a carattere	
	nazionale e internazionale, con la realizzazione di corsi	
	di formazione professionale a vari livelli di complessità,	
	collaborando, ove possibile, con analoghe iniziative	
	promosse da enti o Regioni o istituzioni nazionali ed	
	internazionali;	
	- la produzione e la diffusione, a fini didattici e	
	documentaristici o in occasione di manifestazioni	
	socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra	
	enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento	
	di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita	
	dalle leggi vigenti;	
	- stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni	
	pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e	
	culturali pubbliche e private, con enti di formazione	
	pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da	
	soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti	
	all'oggetto sociale;	
	- l'ideazione e gestione di progetti educativo-didattici	

	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e	
	scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione	
	motoria e psicomotoria.	
	B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle	
	attività di cui alla precedente lettera A), ed ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. B, della legge	
	381/91:	
	-provvedere alla organizzazione e gestione - in forma	
	stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive	
	ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soggetti	
	svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge	
	381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale,	
	agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi,	
	sia direttamente, sia assumendole in convenzione, in appalto	
	o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti	
	pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i	
	prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o	
	rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia,	
	igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,	
	derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività	
	similare nonché manutenzione presso uffici, condomini,	
	piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e	
	industriali sia pubblici sia privati;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	

	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	
	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali;	
	- la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la	
	raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e	
	impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai	
	forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri	
	sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;	
	- la realizzazione di opere di forestazione quali la	
	preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi,	
	cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei	
	boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la	
	fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di	
	latifoglie e resinose;	
	- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei	
	beni culturali artistici, la gestione di parchi naturali	
	attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla	
	valorizzazione culturale e turistica del territorio;	
	- la gestione di agenzie di viaggi, informazioni promozione	
	turistica, creazione pacchetti viaggi, anche legati agli	
	eventi del territorio;	
	- l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	

	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	
	minuta in genere; progettazione, realizzazione,	
	installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;	
	- l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	
	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e	
	privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a	
	verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e	
	recintazione di parchi naturali e riserve integrali, opere	
	di formazione di invasi artificiali destinabili a pesca	
	sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali	
	potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di	
	protezione per fiori e altre specie vegetali, impianti di	
	orti botanici;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di custodia e	
	portierato, nonché di pulizia di edifici privati e pubblici	
	, anche di interesse storico artistico e/o culturale;	
	- gestione di servizi di sportello al pubblico quali per	
	esempio gestione di ufficio oggetti smarriti, servizi	
	informativi;	
	- l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, bar, attività di catering, banqueting e	
	servizi ricettivi e di ospitalità (alberghi, foresterie,	
	ostelli, agriturismo, campeggi, ecc);	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	

	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da	
	effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di	
	trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in	
	materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia	
	meccanizzato compresa la movimentazione di merci con	
	carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su	
	scale e gradini;	
	- organizzazione e gestione di attività di bonifica, servizi	
	e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni	
	attività connessa e complementare;	
	- organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni, celebrazioni funerarie;	
	- l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di	
	servizio e commerciali, finalizzate a progetti di	
	inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;	
	- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a	
	favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni	
	di gas serra, quali per esempio la progettazione,	
	realizzazione, installazione e gestione di impianti per la	
	produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative,	
	curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;	
	- attività e servizi di comunicazione, con particolare	
	riferimento a servizi informatici quali per esempio	
	programmazione, realizzazione siti internet, database,	
	attività di assistenza e manutenzione informatica,	

	migrazione di sistemi operativi;	
	- attività di pubbliche relazioni e di marketing che	
	promuovano e favoriscano la comunicazione di associazioni di	
	volontariato e non profit e l'incontro tra imprese, enti	
	pubblici ed enti non profit;	
	- gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di	
	animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca,	
	fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per	
	animali nonché di ogni attività complementare e connessa;	
	- la gestione di officine per la manutenzione e riparazione	
	di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;	
	- progettare, organizzare ed esecuzione di lavori di	
	installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e	
	gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in	
	genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione	
	di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori	
	idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e	
	fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di	
	metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e	
	affini e la loro gestione;	
	- la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione	
	professionale, anche dei soci e dei dipendenti, tramite	
	corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare	
	l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la	
	preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei	

	a intervenire in modo qualificato sull'integrazione	
	socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;	
	- la promozione e la gestione di iniziative di studio e di	
	ricerca finalizzate alla verifica della capacità di	
	assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia	
	lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi	
	adottati;	
	- l'istituzione di corsi di formazione professionale, di	
	studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed	
	europei;	
	- la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione	
	professionale e di ALTA FORMAZIONE professionale, anche al	
	fine di conseguire i cd. crediti formativi, così come	
	disciplinati dalla normativa di settore, per tutte le	
	categorie professionali interessate, nonché di studi e	
	ricerche, in materia, anche con partners locali, italiani	
	ed europei;	
	- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e	
	burocratico ad uffici pubblici e privati;	
	- la formazione di gruppi di lavoro qualificato per	
	sopperire a situazioni di emergenza nei settori tecnici ,	
	amministrativi e logistici , presso enti pubblici come	
	ospedali e similari, amministrazioni regionali, provinciali	
	e comunali ; uffici catastali, erariali e tributi, uffici di	
	igiene pubblica e tecnici, sovrintendenze ai beni culturali	

	, artistici e storici, musei, chiese, ecc. ;	
	- la selezione di risorse umane indirizzate all'inserimento	
	nel mondo del lavoro;	
	- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate	
	da enti pubblici e privati, nonché l'organizzazione e	
	gestione di convegni, congressi, manifestazioni , ecc. ;	
	- la realizzazione di progetti tecnici in ambito	
	industriale, agricolo, zootecnico, ambientale,	
	paesaggistico, idrogeologico, artigianale, agrituristiche,	
	commerciale, ecc. ;	
	- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e	
	grado ivi comprese scuole di formazione al volontariato e	
	alle professionalità richieste del Terzo settore ;	
	- la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola	
	tipo PON;	
	- l'attuazione di modelli di formazione permanenti degli	
	operatori coinvolti nei progetti ;	
	- la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie	
	didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e	
	multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o	
	disadattati ;	
	- attività di formazione e consulenza per la preparazione e	
	formazione di docenti, animatori e volontari ivi compresi i	
	c.d. " operatori di strada " per l'infanzia e l'adolescenza	
	e altre professionalità in relazione ai soggetti	

	svantaggiati in genere;	
	- attività di informazione e di sensibilizzazione della	
	comunità locale verso i problemi del territorio e, in	
	particolare dei soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati	
	o candidati a processi di emarginazione ;	
	- la cura, la stampa anche attraverso moderni sistemi	
	tipografici e la commercializzazione di manifesti,	
	locandine, stampati ed oggettistica pubblicitaria nonché la	
	pubblicazione e la diffusione di studi e ricerche su temi e	
	problematiche sociali, culturali, storiche e religiose;	
	- la creazione di capi di abbigliamento e tessuti in genere	
	da realizzare in forma artigianale o industriale, curandone	
	l'immissione nel mercato anche attraverso l'organizzazione	
	di sfilate di moda e la qualificazione degli addetti	
	attraverso corsi di formazione mirati all'acquisizione della	
	relativa professionalità ed estendibili all'economia	
	domestica.	
	Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia	
	di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi e trovano	
	formale connessione nell'ambito della mission di cui al	
	punto b) con riferimento all'inserimento lavorativo	
	attraverso percorsi specifici di accompagnamento	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui	

	alla Legge 381/91 e delle successive disposizioni normative	
	statali e comunitarie	
	La cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle	
	sopramenzionate ad eccezione di quelle ad essa direttamente	
	connesse.	
	La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali	
	potrà :	
	- stipulare convenzioni e/o assumere personale, ove non ve	
	ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere tutte le	
	attività sociali ed imprenditoriali utili al raggiungimento	
	degli scopi suddetti ;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe e comunque accessorie all'esercizio	
	sociale nei limiti imposti dalla legge, attraverso	
	interessenze e partecipazione sotto qualsiasi forma;	
	- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati	
	e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali, e	
	di qualunque altro ente previste dalle leggi emanate ed	
	emanande;	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dell' oggetto	
	sociale, si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione,	
	dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati	
	allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e	
	negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli	
	scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte	
	le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a	
	diffondere i principi della solidarietà e della	
	responsabilità sociale, per il miglioramento delle	
	condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle	
	persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura	
	psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro	
	famiglie.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e	
	B) - anche ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 -	
	avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La Cooperativa potrà assumere partecipazioni in altre	
	imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, ed ancora	
	potrà svolgere qualunque attività connessa od affine a	
	quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni contrattuali di natura	
	immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque,	
	sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il	

	potenziamento aziendale.	
	Esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci, la	
	Cooperativa potrà effettuare la raccolta dei prestiti da	
	disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non	
	soci sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire a consorzi e gruppi cooperativi	
	paritetici ai sensi dell'articolo 2545- septies del codice	
	civile.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa	
	potrà aderire ad organizzazioni di rappresentanza del	
	movimento cooperativistico.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa può altresì assumere interessenze e	
	partecipazioni in società diverse da quelle cooperative o	
	imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre	
	garanzie in genere, anche reali. La Cooperativa potrà	
	svolgere per le società partecipate e consociate servizi	

	tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi	
	promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei	
	problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti	
	sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri	
	aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla	
	restituzione delle somme versate e/o copertura delle perdite	
	e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la	
	trasparenza bancaria in materia.	
	Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in	
	particolare, le attività di natura finanziaria debbono	
	essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia	
	e, in specie, della legge 23 novembre 1939 n.1966, sulla	
	disciplina delle società fiduciarie e di revisione, della	
	legge 7 giugno 1974 n.216, in tema di circolazione di valori	
	mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della	
	legge 5 agosto 1981 n.416, in tema di imprese editoriali,	
	della legge 23 marzo 1983 n.77, in tema di fondi comuni	
	d'investimento mobiliare, della legge 10 ottobre 1990 n.287,	
	in tema di tutela della concorrenza e del mercato, della	
	legge 2 gennaio 1991 n.1, in tema di attività	
	d'intermediazione mobiliare, del D. Lgs. 10 settembre 1993	
	n.385, in tema di attività bancaria e finanziaria,	
	dell'art.26 della legge 7 marzo 1996 n.108, in tema di	
	mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;	

	del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58, in materia	
	d'intermediazione finanziaria, nonché nel rispetto della	
	normativa in tema di attività riservate ad iscritti a	
	Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	La Cooperativa, infine, può ricevere prestiti da soci,	
	finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo	
	i criteri ed i limiti fiscali dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori :	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o	
	giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci ordinari, ossia persone fisiche che possiedono i	

	necessari requisiti tecnico/professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità	
	professionali, in rapporto allo stato di attività e al	
	volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano	
	ai risultati economici e alle decisioni sulla loro	
	destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. 381/91;	
	3) Soci fruitori, che usufruiscono direttamente o	
	indirettamente dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie	
	suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini o	
	partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovano	
	in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la	
	valutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	

	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse o al fine di completare la loro	
	formazione, soggetti in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei	
	voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa	
	decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'art. 11 del presente Statuto:	
	(Nel caso di interesse alla formazione)	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa)	
	a) l' inopportunità , sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	

	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:a) l'indicazione	
	del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;b)	
	l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;c) l'ammontare delle quote di capitale che propone	
	di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla	
	legge;d) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;e) la	
	espressa e separata dichiarazione di accettazione della	

	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:a) la ragione	
	sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede	
	legale;b) la deliberazione dell'organo sociale che ha	
	autorizzato la domanda;c) la qualità della persona che	
	sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria	

	decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:al versamento, con le	
	modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-	
	del capitale sottoscritto;- della tassa di ammissione, a	
	titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda	
	di ammissione;- dal sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dalla decisione dei soci in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli Amministratori;all'osservanza	
	dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:1. per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento	

	o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;b)	
	che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le	
	modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	

	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:a) che non sia più in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;b) che	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;c) che non	
	osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo	
	di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni	
	per adeguarsi;d) che, previa intimazione da parte degli	
	Amministratori con termine di almeno 15 giorni, non adempia	
	al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;e)	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	

	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti	
	adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono	
	demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	

	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	

	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	

	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte	
	della Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un	
	anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	

	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di euro 5.000,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 2.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e,	
	in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:a) l'importo complessivo dell'emissione;b)	
	l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;c) il termine minimo di durata del	
	conferimento;d) i diritti patrimoniali di partecipazione	

	agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al	
	dividendo previsto per i soci ordinari;e) i diritti	
	patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori ,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei	
	soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora	
	si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	

	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori .	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: 1)	
	dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati	
	da quote del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge; 2) dai	
	conferimenti effettuati dai soci sovventori , confluenti nel	
	Fondo per il potenziamento aziendale; 3) dalla riserva	
	legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	

	4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; 5)	
	dalla riserva straordinaria; 6) da ogni altra riserva	
	costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	
	7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	

	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il	
	progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio. La decisione dei soci che approva	
	il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:a) a riserva legale nella misura non inferiore	
	al 30%;b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della	
	legge 31.01.92 n. 59;d) ad eventuali dividendi in misura non	
	superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori .	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme: erogazione	
	diretta; aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio; emissione di quote di sovvenzione. La ripartizione	
	del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:a)	
	l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;b) la nomina dell'Organo amministrativo;c) la nomina	
	nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del revisore;d) le	
	modificazioni dell'atto costitutivo;e) la decisione di	
	compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei	
	soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	

	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà	
	concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:-	
	l'argomento oggetto della decisione;- il contenuto e le	
	risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti;- l'indicazione dei soci	
	consenzienti;- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e	
	su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della	
	loro contrarietà o astensione;- la sottoscrizione di tutti i	
	soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:- l'argomento della	
	decisione;- il contenuto della decisione;- il contenuto e le	
	risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni	
	alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	

	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma	
	potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di	
	comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e	
	del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	
	i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore .	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto	
	costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	

	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere	
	convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso	
	contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.	
	Nei suddetti avvisi sarà indicata anche la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che può essere fissata	
	anche per il giorno successivo a quello stabilito per	
	l'Assemblea in prima convocazione.	
	L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata,	
	anche a mano, a mezzo fax, a mezzo posta elettronica o	
	mediante affissione presso la sede legale almeno 5 (cinque)	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 3 voti come appresso	
	specificato: fino a 10.000,00 di capitale sociale	
	sottoscritto voti 1;- oltre 10.000,00 e fino a 30.000,00	
	voti 2; oltre 30.000,00 voti 3.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore , e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di	

	Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di	
	un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un	
	periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;	
	non possono rimanere in carica per un numero di mandati	
	consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.	
	Coloro che assumono cariche sociali devono avere specifici	
	requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità	
	ed indipendenza.	
	Il Consiglio di Amministrazione è revocabile dai soci in	
	qualsunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni,	
	ove la revoca avvenga senza giusta causa.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea	
	all'atto della nomina.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	

	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più	
	dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	
	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e	
	dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano	

	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	

	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere,	
	da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Ricorrendone i presupposti di legge, ovvero per designazione	
	volontaria dei soci, il controllo della società è affidata	
	ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e	
	due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria ai sensi	
	dell'art.2543 c.c. . Diversamente la revisione legale dei	

	conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei	
	conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito	
	registro, in conformità quanto previsto in tema di	
	revisione legale dei conti nella disciplina di cui al	
	d.lgs.39/2010, da intendersi, per quanto di competenza,	
	interamente ritrascritta.	
	Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi,	
	eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.lgs n. 5/2003, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:a)	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversie la qualità di socio;b) le	
	controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;c) le controversie promosse da Amministratori,	
	Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. La clausola	
	arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le	
	categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
	soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata	
	dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente. L'arbitrato è amministrato secondo le norme	
	contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di: a)uno, per le controversie di	
	valore inferiore a € 250.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	

	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;b) tre,	
	per le altre controversie;c)nei casi di controversie con	
	valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal	
	Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di	
	conciliazione della cooperazione. Gli arbitri sono scelti	
	tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati	
	dalla Camera arbitrale e di conciliazione della	
	cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal	
	Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la	
	sede della società.La domanda di arbitrato, anche quando	
	concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla	
	Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma	
	1, D.lgs n. 5/2003.Gli arbitri decidono secondo diritto ed	
	il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto	
	del giudizio è costituito dalla validità di delibere	
	assembleari.Gli arbitri decidono nel termine di 180 giorni	
	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che	
	essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per	
	non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35,	
	comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario	
	disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza	

	del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento	
	o al rispetto del principio del contraddittorio. Nello	
	svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di	
	trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale	
	sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di	
	solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del	
	Regolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 41 (Normativa generale di riferimento) Per ogni	
	ulteriore questione non esplicitamente prevista nei due	
	articoli precedenti, la procedura arbitrale è disciplinata	
	dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera	
	arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al	
	momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine: a rimborso del capitale sociale	

	effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato	
	a norma del precedente art. 23, lett. c); al Fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti) Per meglio disciplinare il	
	funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e	
	regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica,	
	l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le	
	modifiche statutarie]. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati	
	tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere, di fatto,	
	osservati.	
	La Cooperativa: a) non potrà distribuire dividendi in misura	

	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale	
	sociale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né	
	durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a	
	mutualità prevalente, a norma dell'art. 2519 si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme delle società a	
	responsabilità limitata."	
	Nient'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la	
	parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore	